

Amministrazione committente: Comune di Bagnolo in Piano (RE)
Stazione Unica Appaltante: Provincia di Reggio Emilia

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto scolastico nel comune di Bagnolo in Piano (RE) per 3 anni scolastici (2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027), con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici (2027/2028 – 2028/2029).

PREMESSE

Con determinazione n. 172 del 18/12/2023, il Comune di Bagnolo in Piano (RE) ha deciso di affidare il servizio di trasporto scolastico, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 17 giugno 2021, pubblicato in GURI n. 157 del 02/07/2021.

Il Comune suddetto ha demandato l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in parola, alla Provincia di Reggio Emilia (di seguito "Provincia"), in qualità di Stazione Unica Appaltante a seguito di relativa Convenzione sottoscritta dalla Provincia medesima e dall'Unione Terra di Mezzo (composta dai Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto) in data 30 novembre 2022.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite "SATER", la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (di seguito "Piattaforma").

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del comune di Bagnolo in Piano (RE).
Codice NUTS: ITH53.

CIG (vedi quanto riportato nella Piattaforma SATER) – CUI: S00441280351202300004

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Claudia Rovesti, del Comune di Bagnolo in Piano – mail: rovesti.claudia@comune.bagnolo.re.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Stefano Tagliavini, della Provincia di Reggio Emilia – mail: stefano.tagliavini@provincia.re.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide all'uso del sistema presenti al link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata pari alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario, dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle guide all'uso della Piattaforma presenti al link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad

- operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate secondo le indicazioni riportate al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara, comprensivo dell'allegato "Privacy";
- c) capitolato speciale;
- d) n. 8 allegati del capitolato speciale: relazione tecnico-illustrativa, scheda tecnica, Piano del trasporto, bozza di DUVRI, schema di contratto, nomina responsabile privacy, quadro economico ed elenco personale attualmente impiegato nel servizio;
- e) schema di domanda di partecipazione – Mod. A;
- f) documento di gara unico europeo (DGUE), da compilare direttamente sulla Piattaforma;
- g) schema di dichiarazioni integrative – Mod. B;
- h) schema di autodichiarazione dei dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo";
- i) *"Addendum ai protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici"*, sottoscritto dalla Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Reggio Emilia il 28/03/2023 e al quale il Comune di Bagnolo in Piano ha aderito con Delibera di Giunta n. 21 del 06/04/2023;
- j) determina di indizione gara a cura della Stazione Unica Appaltante/Provincia.

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono presenti al link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: www.provincia.re.it, sul sito istituzionale del Comune committente di Bagnolo in Piano, al seguente link: <https://comune.bagnolo.re.it/> e sulla Piattaforma - sezione Bandi e Strumenti di acquisto - Bandi Altri Enti.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare **entro il 07/03/2024** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma medesima, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico **entro l' 08/03/2024**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Chiarimenti", all'interno della scheda relativa alla procedura in oggetto, e sul sito istituzionale della stazione appaltante: www.provincia.re.it – sezione Bandi/Avvisi, nella pagina dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici richiedenti la risposta al quesito presentato.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 (casella di posta elettronica certificata – PEC) o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché riferito ad una unica attività.

Tabella 1

Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S	Importo in €
---------------------------------	-----	------------------------	-----------------

		(secondaria)	
Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada	60130000-8	P	255.200,40
A) Importo a base di gara			255.200,40
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			300,00
A) + B) Importo complessivo			255.500,40

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune committente ha stimato pari ad € 86.433,00, calcolati sulla base dei valori consuntivi dei precedenti anni scolastici.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL Autoferrotranvieri.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con risorse proprie del Comune committente.

3.1. DURATA ED EVENTUALE RINNOVO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni scolastici (aa.ss. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027), decorrenti dal 01/09/2024 e fino al 31/08/2027.

Il Comune committente si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori 2 anni scolastici (aa.ss. 2027/2028 – 2028/2029), alle medesime condizioni contrattuali. L'importo stimato dell'eventuale rinnovo è pari a € 170.333,60, al netto di Iva, di cui € 200,00 per oneri della sicurezza. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 5 mesi prima della scadenza del contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, con riferimento al mese di giugno dell'anno oggetto di aggiornamento.

L'aggiudicatario potrà richiedere la revisione prezzi a partire dal 2025, entro il 31 luglio dell'anno oggetto di aggiornamento.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: il Comune committente si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a **6 mesi**, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 42.583,40, al netto di Iva, di cui € 50,00 per oneri della sicurezza. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: il Comune committente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: necessità di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste, fino ad un valore pari al 10% dell'importo contrattuale, a condizione tuttavia che tali prestazioni non alterino la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 545.067,52, al netto di Iva, così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo (A+B)	255.500,40
Importo per l'opzione di proroga	42.583,40
importo per rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici	170.333,60
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	51.100,08
Importo per modifiche contrattuali, ex art. 120, co.1, lett. a) del Codice	25.550,04
Valore globale stimato	545.067,52

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o

offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità "*Addendum ai protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici*", incluso nella documentazione di gara, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, il requisito previsto nel paragrafo seguente.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione, con esito positivo, per tre anni, nell'ambito degli ultimi 5 anni antecedenti l'indizione della presente gara (2019-2020-2021-2022-2023), di servizi analoghi a quello in oggetto, di importo minimo, nel triennio considerato, almeno pari a € 223.575,00, al netto di IVA.

Si precisa che, nel caso in cui i servizi analoghi dichiarati dal concorrente siano stati svolti in un arco temporale non coincidente con il quinquennio suddetto o siano ancora in corso, saranno presi a riferimento soltanto i servizi svolti nel quinquennio richiesto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e attestazione del regolare svolgimento dei servizi stessi;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e regolare svolgimento dei servizi stessi.

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisito di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi, di cui al precedente punto 6.1, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisito di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata, poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Nella "*Domanda di partecipazione – Mod. A*" il concorrente indica la volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, distinguendo se trattasi di avvalimento per acquisire

requisito/i di ordine speciale oppure finalizzato a migliorare la propria offerta oppure se serve ad entrambe le finalità, prestando attenzione, qualora l'avvalimento sia destinato a migliorare la propria offerta, a non fornire ulteriori indicazioni, quali ad esempio il nome dell'ausiliario, in quanto tutti i documenti e le dichiarazioni afferenti tale avvalimento andranno inseriti esclusivamente all'interno dell'Offerta Tecnica.

In caso di ricorso all'avvalimento finalizzato ad acquisire requisito/i di ordine speciale, il concorrente dovrà:

- compilare la sezione apposita del proprio DGUE, indicando la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento;

- allegare, per ciascun ausiliario, i seguenti documenti, da **sottoscrivere digitalmente**:

1) DGUE, a firma dell'ausiliario, da allegare alla Documentazione amministrativa (*Busta documentazione*) della Piattaforma;

2) dichiarazioni integrative (Mod. B), a firma dell'ausiliario, con riferimento al punto 1 (cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice, elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, carichi pendenti); al punto 4 (protocollo di legalità); al punto 7 (codice di comportamento), al punto 11 (operatori non residenti), al punto 13 (privacy); ove pertinente, al punto 16 (concordato preventivo);

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento;

4) contratto di avvalimento, il quale deve essere nativo digitale e sottoscritto digitalmente dalle parti, in virtù del quale le parti indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità; nel contratto di avvalimento l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, a pena di nullità del contratto medesimo.

In caso di ricorso all'avvalimento finalizzato a migliorare la propria offerta, il concorrente **non** dovrà compilare la sezione del DGUE dedicata all'avvalimento e tutti i documenti di cui ai punti da 1) a 4) sopra riportati, dovranno essere inseriti esclusivamente all'interno dell'Offerta Tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto **causa di nullità del contratto di avvalimento**.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è **tenuto a garantire** l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (vedi dichiarazione contenuta nel Mod. B – *Dichiarazioni integrative*).

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato 8 del Capitolato, incluso nella documentazione di gara.

Ai fini del suddetto requisito, il concorrente dovrà allegare alla Documentazione amministrativa della propria offerta il "Progetto di assorbimento" relativo al suddetto personale.

In alternativa, qualora **il concorrente** non intenda assorbire il personale attualmente impiegato dell'aggiudicatario uscente, al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere, in caso di aggiudicazione del contratto, **si impegna** ad assicurare (vedi dichiarazione contenuta nel Mod. B – *Dichiarazioni integrative*):

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie, di occupazione giovanile (età inferiore ai 36 anni),
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie, di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Si precisa che per contratti di assunzione si deve fare riferimento al “perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare il proprio piano assunzionale in merito agli obblighi di cui sopra; qualora lo stesso non proceda ad assumere secondo i criteri sopra indicati, con riferimento al piano assunzionale presentato, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille del valore del contratto, a decorrere dal verificarsi dell'evento; tale penale verrà conteggiata alle altre penali disciplinate dall'art. 18 del Capitolato.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto**, a consegnare al Comune committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Relativamente al suddetto requisito, qualora ne ricorrano le condizioni, il concorrente dovrà compilare la corrispondente dichiarazione contenuta nel Mod. B – *Dichiarazioni integrative*.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare al Comune committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a

trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Relativamente al suddetto requisito, qualora ne ricorrano le condizioni, il concorrente dovrà compilare la corrispondente dichiarazione contenuta nel Mod. B – *Dichiarazioni integrative*.

Condizioni di esecuzione

Relativamente al servizio di trasporto scolastico (escluse le gite/uscite didattiche), considerato che lo stesso è da considerarsi di pubblico interesse e servizio essenziale a norma della L. 146/90, l'aggiudicatario non potrà mai sospenderlo o abbandonarlo, né per scioperi, né per assemblee del proprio personale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 10.901,35. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- la cauzione è costituita con versamento mediante PAGOPA, collegandosi al link <https://pagamenti.provincia.re.it/PagamentiOnLine>: scegliere "Pagamenti spontanei", a seguire "Altri pagamenti" – "Causale pagamento: Cauzioni", specificando nella schermata successiva quale causale del versamento "*Cauzione provvisoria appalto per il servizio di trasporto scolastico nel comune di Bagnolo in Piano*". CIG.....(*specificare il CIG della procedura rilevabile dalla Piattaforma*);

- la fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata **digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Provincia di Reggio Emilia, in qualità di stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice, solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara sono in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate, individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nel Mod. B (*Dichiarazioni integrative*) il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto per il presente appalto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, la stazione appaltante attiva la procedura di soccorso istruttorio e richiede la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e **l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara**.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro **e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/03/2024 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB (MegaByte) per singolo file.

La Piattaforma effettua un controllo per la verifica del contenuto dell'allegato rispetto all'estensione dello stesso. In caso di discrepanza file/estensione/contenuto del file, il caricamento di quest'ultimo è sempre consentito ai fini dell'invio del documento, determinando la visualizzazione di specifici messaggi, nei seguenti contesti:

- se viene caricato un file ma il tipo di estensione non è gestita dal Sistema: File caricato con successo. Verifica di contenuto non supportata per l'estensione;
- se viene caricato un file e viene rilevata una discrepanza tra estensione e contenuto (ad esempio un file docx rinominato in pdf): File caricato con successo. Il contenuto del file sembra non essere coerente con la sua estensione;
- se viene caricato un file ma non ne viene verificata la tipologia, viene visualizzato il messaggio: File caricato con successo. Verifica di contenuto non avvenuta.

In tutti gli altri casi, e quindi se viene caricato un file e non viene rilevata una discrepanza tra estensione e contenuto, il file viene accettato.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta, mediante un messaggio di informazione a video che conferma l'operazione; contestualmente lo stato del documento cambierà da “In lavorazione” ad “Inviato”.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni “*Domanda di partecipazione – Mod. A*”, “*Dichiarazioni integrative – Mod. B*” e “*Autodichiarazione dei dati necessari all'identificazione del titolare effettivo*” sono redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro

presentazione. La rettifica tramite la Piattaforma è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio** l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione di cui al punto 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, sezione **Busta Documentazione**, per compilare o allegare la seguente Documentazione amministrativa:

- 1) Domanda di partecipazione – Mod. A;
- 2) ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo;
- 3) eventuale procura;
- 4) DGUE;
- 5) documentazione in caso di avalimento finalizzato ad acquisire requisito/i di ordine speciale, indicata al punto 7 del presente Disciplinare;
- 6) Dichiarazioni integrative – Mod. B;
- 7) Autodichiarazione dei dati necessari all'identificazione del titolare effettivo;
- 8) garanzia provvisoria;
- 9) ricevuta del pagamento del contributo ANAC;
- 10) documentazione ulteriore per i soggetti associati;
- 11) *(in caso di riduzione della cauzione)* copia delle certificazioni possedute;
- 12) *(in caso il concorrente intenda assorbire il personale impiegato dall'aggiudicatario uscente)* Piano di assorbimento del personale.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello "Mod. A" messo a disposizione, in formato editabile, sulla Piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- il concorrente dichiara i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il numero dei dipendenti;
- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede, n.ro dipendenti), il ruolo di ciascun partecipante (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e la rispettiva quota di partecipazione nel raggruppamento;

- in caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
- il concorrente dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- in caso di avvalimento: il concorrente indica la volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, distinguendo se trattasi di avvalimento per acquisire requisito/i di ordine speciale oppure finalizzato a migliorare la propria offerta oppure finalizzato ad entrambi, prestando attenzione, in caso di avvalimento finalizzato a migliorare la propria offerta, a non fornire ulteriori indicazioni, quali ad esempio il nome dell'ausiliario, in quanto tutti i documenti e le dichiarazioni afferenti l'avvalimento per migliorare la propria offerta andranno inseriti esclusivamente all'interno dell'Offerta Tecnica;
- il concorrente dichiara i dati riferiti al requisito di partecipazione di ordine speciale/tecnico-professionale, di cui al precedente punto 6.1, indicando altresì se la documentazione a comprova, prevista al predetto punto, sia stata inserita dal concorrente stesso in FVOE.

La domanda è **sottoscritta digitalmente**, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le successive dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso il concorrente allega alla domanda scansione, dichiarata conforme all'originale, della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 (codice tributo da utilizzare nella sezione Erario: 2501), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, **il concorrente allega la quietanza dell'F24 oppure la ricevuta di pagamento elettronico oppure la ricevuta del bonifico bancario.**

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE tramite la Piattaforma.

In caso di ricorso all'avvalimento finalizzato ad acquisire requisito/i di ordine speciale, il concorrente dovrà compilare l'apposita sezione del proprio DGUE, indicando la denominazione dell'operatore ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso all'avvalimento finalizzato a migliorare la propria offerta, il concorrente non dovrà compilare la sezione del proprio DGUE dedicata all'avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto, il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, dovrà compilare l'apposita sezione del proprio DGUE, indicare le

prestazioni che intende subappaltare e la quota percentuale delle stesse rispetto al valore dell'appalto.

Il DGUE è compilato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- dall'operatore economico ausiliario: in caso di avvalimento finalizzato ad acquisire requisito/i di ordine speciale, il DGUE, dopo essere stato compilato direttamente in Piattaforma, potrà essere firmato ed allegato alla Documentazione amministrativa; in caso di avvalimento finalizzato a migliorare la propria offerta, il DGUE, dopo essere stato compilato direttamente in Piattaforma e firmato, dovrà essere allegato esclusivamente alla Offerta Tecnica del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di retisti da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.6. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Le dichiarazioni integrative sono redatte utilizzando il modello "Mod. B", messo a disposizione, in formato editabile, sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni integrative devono essere rese da ciascuno dei soggetti che presenta il DGUE.

Per il dettaglio delle dichiarazioni integrative si rimanda al contenuto del suddetto "Mod. B".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.7. AUTODICHIARAZIONE DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO"

da rendere a cura di tutti i soggetti che presentano il DGUE, mediante compilazione e sottoscrizione digitale del relativo modulo, messo a disposizione, in formato editabile, sulla Piattaforma.

15.10. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

scansione, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal concorrente (in alternativa documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

scansione, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal concorrente (in alternativa documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti) dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

scansione, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal concorrente (in alternativa documento in formato elettronico sottoscritto

digitalmente dalle parti) del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

scansione, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal concorrente (in alternativa documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti) del contratto di rete e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

scansione, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal concorrente (in alternativa documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti) del contratto di rete e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

scansione, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal concorrente (in alternativa documento in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti) del contratto di rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, in forma di allegato all'interno della Busta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento finalizzato a migliorare la propria offerta, tutti i documenti indicati al precedente punto 7.

La relazione contiene la proposta tecnico-organizzativa del concorrente, in riferimento ai contenuti dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, preferibilmente nell'ordine in cui gli stessi sono esposti.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La suddetta relazione potrà essere di dimensione massima pari a 50 pagine, carattere Times New Roman, dimensione 11, interlinea singola.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico compila direttamente sulla Piattaforma l'offerta economica. L'offerta economica, firmata digitalmente secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale, espresso in cifre, da applicarsi al valore a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il concorrente inserisce, inoltre, nella forma di allegato alla Busta economica della Piattaforma, un documento denominato "*Costo della manodopera: dettaglio della sua determinazione e CCNL applicato*", nel quale dovrà specificare il percorso posto in essere (risorse impiegate e costo delle medesime) per il calcolo del costo della manodopera, tenuto conto del CCNL di riferimento, indicato al precedente punto 3. Qualora il concorrente intenda applicare un CCNL differente da quello indicato nel presente Disciplinare, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, a conferma dell'equivalenza di tutele del CCNL applicato, rispetto a quello indicato, allegherà documentazione probatoria di tale equivalenza, che dovrà dimostrare anzitutto che il contratto applicato è stato sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100 punti

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Organizzazione del servizio	30	1.1	Organizzazione del servizio - modalità attuative: la Commissione giudicatrice valuterà la struttura organizzativa generale dell'operatore economico nonché quella particolare dedicata all'appalto con riferimento al modello di coordinamento, alle risorse umane, alle strategie volte a perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia.	10		
			1.2	Impiego di strumenti per il monitoraggio e la rilevazione della qualità del servizio: la Commissione giudicatrice valuterà i sistemi e le modalità di controllo e di verifica della qualità del servizio, in relazione alle quali il concorrente	10		

				indicherà la metodologia e le tempistiche attuative.			
			1.3	<p>Gestione delle emergenze e degli imprevisti - modalità di intervento:</p> <p>la Commissione giudicatrice valuterà il piano delle emergenze. In particolare saranno valutate le procedure per la gestione degli imprevisti, il sistema organizzativo adottato per la sostituzione dei mezzi e/o degli autisti in caso di guasti imprevisti o urgenze e tempi necessari per l'attuazione della soluzione finalizzata a garantire il servizio e la sua qualità esecutiva.</p>	10		
2	Automezzi	32	2.1	<p>Anno di immatricolazione:</p> <p>in relazione ad <u>ognuno</u> dei mezzi messi a disposizione, verrà attribuito il seguente punteggio:</p> <p>2009 – 2011 = 3 punti, 2012 – 2014 = 5 punti, 2015 – 2017 = 7 punti, 2018 – 2023 = 9 punti.</p>		18	
			2.2	<p>Emissione inquinanti:</p> <p>in relazione ad <u>ognuno</u> dei mezzi messi a disposizione, verrà attribuito il seguente punteggio:</p> <p>Mezzi gasolio Euro 6 = 3 punti, Mezzi a GPL o metano o ibridi = 5 punti, Mezzi elettrici o ibridi = 7 punti.</p>		14	
3	Personale	14	3.1	<p>Reclutamento giovani, donne e disabili:</p> <p>la Commissione, qualora il concorrente si impegni all'assunzione delle categorie di personale di seguito indicate, in riferimento all'esecuzione del presente appalto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, attribuirà 1 punto per ogni categoria (indipendentemente dal numero di persone assunte per ciascuna categoria):</p> <p>- giovani (età inferiore ai 36</p>			3

			<p>anni),</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale femminile, - disabili, <p>fino ad un massimo di 3 punti qualora le assunzioni riguardino tutte e tre le fattispecie indicate.</p> <p>Si precisa che per contratti di assunzione si deve fare riferimento al “perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale”, che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.</p>			
		3.2	<p>Organizzazione e modalità di gestione del personale:</p> <p>la Commissione giudicatrice valuterà la proposta del concorrente riguardo alle misure di contenimento del turnover, alla sostituzione del personale in caso di assenza, al coordinamento, presenza e reperibilità telefonica, numero medio autisti, numero ore di formazione per autista.</p>	11		
4	Raccordo con l'Amministrazione committente	4	Correttezza e trasparenza nello scambio di informazioni, puntualità nell'esecuzione di eventuali richieste.	4		
Totale		80		45	32	3

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, corrispondente ai seguenti livelli di valutazione:

Valutazione	Coefficiente
Eccellente	1
Ottimo	0,9

Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Non del tutto sufficiente	0,5
Scarso	0,4
Molto scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Quasi del tutto assente	0,1
Non valutabile	0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta, in relazione al criterio/sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo (verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali).

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, il punteggio è assegnato, in valore assoluto, sommando il punteggio attribuito ad ogni mezzo, messo a disposizione da parte del concorrente, sulla base della tipologia alla quale tale mezzo appartiene, con riferimento alle tipologie previste dal sub-criterio in esame, entro comunque il punteggio massimo del sub-criterio stesso.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare:

$$C_i = (R_i/R_{max})^{\acute{a}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo per l'offerta economica;

R_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale più conveniente;

á = elevamento a potenza/coefficiente pari a 0,3.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica e all'offerta economica, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo-compensatore, scelto perché valutato il più confacente alla natura del presente appalto.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula, a cui verrà sommato il punteggio degli elementi quantitativi e il punteggio tabellare dell'offerta tecnica, già attribuiti con le modalità descritte al precedente punto 18.2:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i = *punteggio del concorrente i-esimo;*

C_{xi} = *coefficiente attribuito ad ogni criterio/sub-criterio qualitativo dell'offerta tecnica e all'offerta economica (X), del concorrente i-esimo;*

P_x = *punteggio massimo previsto per ogni criterio/sub-criterio qualitativo dell'offerta tecnica e per l'offerta economica(X);*

n = *numero dei criteri/sub-criteri di valutazione qualitativi dell'offerta tecnica e criterio di valutazione dell'offerta economica.*

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri/sub-criteri, se nel singolo criterio/sub-criterio qualitativo dell'offerta tecnica, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio/sub-criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **18/03/2024, alle ore 9,00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate, al loro esame e valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20, i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento valuta anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente Disciplinare, a condizione che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, di concerto con il RUP, si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, di concerto con il RUP, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, di concerto con il RUP, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, di concerto con il RUP, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante, sentito il RUP, può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, di concerto con il RUP, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare la dichiarazione di equivalenza delle tutele, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato nel presente Disciplinare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata

con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso l'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di applicare un CCNL diverso da quello indicato al punto 3 del presente Disciplinare, prima della stipula del contratto, dovrà presentarne copia all'Ente committente.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune committente.

La stipulazione del contratto è subordinata al rispetto della normativa antimafia, anche con riguardo all'*“Addendum ai protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici”*, incluso nella documentazione di gara. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune committente procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il Comune committente si riserva di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto,

prima della sua stipula, per motivate ragioni di urgenza e necessità, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

Il Comune committente si riserva altresì di poter ricorrere all'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Comune committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento applicato ai dipendenti dell'Unione Terra di Mezzo (di cui fa parte il Comune committente), nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei suddetti documenti pubblicati sul sito della predetta Unione, nella sezione Amministrazione trasparente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Parma.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata al presente Disciplinare (vedi allegato "Privacy").

In caso di discordanza tra il presente Disciplinare e il Capitolato d'appalto, prevale il Disciplinare.

Reggio Emilia, 7 febbraio 2024

Prot. n. 3288/133/2023

Allegato:

- Allegato Privacy

Il Dirigente della Stazione Unica Appaltante

F.to Dott. Stefano Tagliavini